



CAMPANIA

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N.8 DEL 15 OTTOBRE 2026 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 12/10/2026
ha adottato le seguenti:
DELIBERE

Fasc.106

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. G. Ciappa; Avv. M. Lojacono.

Prot. 3311/1024 pfi25-26/PM/ff del 6/08/2026

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- il sig. Michael Gallucci, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Juve Domizia 1998: della violazione del disposto di cui agli artt. art. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 28.2.2026 in occasione della gara Campania Puteolana - Juve Domizia valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale, colpito con due calci altrettanti tesserati per la società avversaria;

2.- il sig. Simon Pietro Marrano, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Campania Puteolana: della violazione del disposto di cui agli artt. art. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 28.2.2026 in occasione della gara Campania Puteolana - Juve Domizia valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionale, tentato di colpire con un pugno un tesserato per la società avversaria;

3.- la società A.S.D. Juve Domizia 1998 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Michael Gallucci, così come riportati nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

All'udienza del 12/10/2026 era presente il rappresentante del sig. Simon Pietro Marrano deferito, chiedendo l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 127 CGS e segnatamente per il calciatore la sanzione della squalifica di due (2) giornate.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la sig. **Michael Gallucci** all'epoca dei fatti calciatore della società, la sanzione di sei (6) giornate di squalifica; per la società **A.S.D. Juve Domizia 1998** euro 700,00 (settecento.00) di ammenda.

Ritiene il Collegio, dalle dichiarazioni rese in audizione, da parte dei deferiti che non è stata rilevata e valorizzata la modalità e il contesto del recinto di gioco non presidiato, tanto da aver consentito l'accesso di estranei in evidente violazione degli obblighi di custodia vigilante e sicurezza gravati sulla società di casa (Asd Campania Puteolana). Pertanto si ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura Federale.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il sig. Michael Gallucci all'epoca dei fatti calciatore della società Asd Juve Domizia 1998 la sanzione della

squalifica di quattro (4) giornate; per la società A.S.D. Juve Domizia 1998 € 400,00 di ammenda; ed a seguito di patteggiamento per il sig. Simon Pietro Marrano, all'epoca dei fatti calciatore della società Campania Puteolana, la sanzione della squalifica di due (2) giornate.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Napoli li 12/10/2026

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Fasc.109

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. G. Ciappa; Avv. M. Lojacono; Avv. I. Simeone.

Prot. 4599/542 pfi25-26/PM/fm del 31/08/2026

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- la società **A.S.D. Pannarano Calcio** per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg. Mario De Maio, Andrea Covino, Francesco De Rosa e Mario Lamberti.

Rilevato che all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini i sigg.ri Mario De Maio, Andrea Covino, Francesco De Rosa e Mario Lamberti, nonché la società A.S.D. Pannarano Calcio, hanno definito le rispettive posizioni ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

Rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 448/AA del 7.4.2026, è stato pubblicato l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevedeva per la Pannarano Calcio

l'applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento) di ammenda e tre punti di penalizzazione, con previsione di una sanzione iniziale di € 400,00 (quattrocento) di ammenda e tre punti di penalizzazione;

Rilevato che con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 77/AA del 4.8.2026 è stato dichiarato risolto l'accordo con la A.S.D. Pannarano Calcio per non avere la stessa provveduto al pagamento dell'ammenda pattuita nel termine perentorio normativamente previsto;

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

All'udienza del 12/10/2026 era presente il rappresentante della società deferita chiedendo l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 127 CGS e segnatamente per la società A.S.D. Pannarano Calcio € 355,55 di ammenda.

La Procura Federale, prestava il necessario consenso. Il Tribunale valuta le sanzioni sopra riportate congrue.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

ritiene di applicare a seguito di patteggiamento per la società A.S.D. Pannarano Calcio € 355,55 di ammenda; il non luogo a procedere per la richiesta di punti di penalizzazione, in quanto già applicati nella S.S. 25/26, con C.U. n. 126 del 29/06/2026.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Napoli li 12/10/2026

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, li 15 Ottobre 2026

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli